



Roma, 5.1.2021

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202100000061/AG  
Oggetto: COVID-19: Legge 176/2020 conversione DL 137-2020 (Decreto “Ristori”)  
Circolare n. 12731  
Sito si  
4.1  
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI  
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.  
LORO SEDI

**COVID-19:  
pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del c.d. “Decreto Ristori”**

**Riferimenti:** LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.* (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43).

Si segnala che con Legge 176/2020, in vigore dal 25 dicembre u.s., è stato definitivamente convertito in legge il c.d. Decreto “Ristori” (cfr circolare federale n. 12599 del 2.11.2020).

Si evidenziano le principali novità di interesse introdotte in sede di conversione.

**Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri (Art. 19 septies)**

Con tale disposizione è stato previsto lo svolgimento di prestazioni di telemedicina presso le farmacie operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti e il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle medesime.

In particolare, la novella prevede che, al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti dei fondi stanziati, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina.

Le prestazioni di telemedicina possono essere erogate presso le farmacie previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e al medesimo non si applicano i limiti (previsti per i crediti di imposta) all'utilizzo in compensazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP. Il medesimo credito non rileva ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi<sup>35</sup>, e successive modificazioni) e del rapporto di deducibilità dei componenti negativi (di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico, e successive modificazioni).

La disposizione demanda inoltre ad un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni in questione, con particolare riguardo agli investimenti oggetto del credito d'imposta, alle procedure di concessione e di utilizzo del medesimo, alla relativa documentazione, alle condizioni di revoca del beneficio e all'effettuazione dei controlli.

### **Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive (Art. 19 bis)**

E' stato previsto che il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblichi nel proprio sito internet istituzionale e comunichi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici.

Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico, una o più regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.

I verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute.

### **Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (Art. 19 quater)**

Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

**Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi (Art. 19 quinquies)**

Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate.

\* \* \*

Il decreto prevede anche disposizioni in materia di Cassa integrazione e ulteriori misure in materia di integrazione salariale.

\* \* \*

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)